

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE NELLE PROVINCE SICILIANE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Se la Camera crede, si potrebbe passare alla discussione dell'altro progetto di legge, che è anche all'ordine del giorno, relativo alle provincie siciliane, che ha tanta analogia con questo; così si voterebbero tutti e due insieme. (Sì! sì!)

Né darò lettura:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a mettere in esecuzione nelle provincie siciliane l'organico giudiziario sanzionato dal decreto del 17 febbraio e dalla legge del 30 giugno 1861 nel tempo che stimerà più opportuno, purché non ecceda il 1° giugno 1862.

« Art. 2. Per le deliberazioni ordinarie, la Corte di cassazione sedente in Palermo, tanto nelle materie civili, quanto nelle materie penali, deciderà con sette votanti.

« Nei casi in cui, a termine di legge, si richiede il giudizio a sezioni unite, si riterrà adempiuto il disposto della legge ogniquale volta intervengano undici votanti.

« Art. 3. È conservata nelle provincie siciliane l'istituzione dei conciliatori comunali, i quali continueranno ad esercitare la giurisdizione loro attribuita dalle leggi vigenti.

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette provincie. »

MANCINI. Prima che si passi ai voti, credo di somma utilità invitare il signor ministro ad emettere nel seno della Camera un'ufficiale dichiarazione, la quale preverrà pericolose controversie nelle provincie napolitane.

È certo che al 1° di gennaio prossimo questo progetto di legge difficilmente si troverà esaminato e votato dal Senato e sanzionato dal Re. Dunque pel 1° di gennaio non si troverà rivestito dell'autorità di legge; né quindi il guardasigilli sarebbe ancora abilitato in virtù di un atto legislativo incompiuto ed inefficace a sospendere e ritardare di un sol giorno l'attuazione del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

Ma, a mio avviso, essendo di suprema importanza che non resti improvvidamente paralizzato e sospeso col 1° di gennaio il servizio di tutte le magistrature napolitane, può invocarsi a tale scopo l'alinca dell'articolo 275 della stessa legge del 17 febbraio.

Laonde pregherei il signor guardasigilli a dichiarare se il Governo intende l'articolo 275 del decreto 17 febbraio nel senso che fino a quando non siano le nuove magistrature organizzate e poste in attività nelle provincie anzidette, le attuali non si considerano sciolte, ma continuano nell'esercizio delle loro funzioni sotto l'impero delle leggi e norme state sino ad ora vigenti.

La Camera agevolmente comprenderà come una simile dichiarazione fatta dal guardasigilli debba avere l'effetto di impedire nei tribunali napolitani gravi perplessità e difformità di sentenze, e non poche perturbazioni di privati interessi.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Credo che l'alinca dell'articolo 275 abbia a ricevere l'interpretazione che fu accennata dall'onorevole Mancini.

Questa dichiarazione poi oggi sarebbe una necessità, e devo anzi dichiarare alla Camera che, prevedendo il caso che questi due progetti non potessero essere tradotti in legge, mi sono premunito presentando alla firma del Re un decreto,

il quale sarà portato domani a cognizione di tutti i tribunali delle provincie napolitane e siciliane, col quale è dichiarato che tutte le magistrature continueranno ad esercitare le loro funzioni sino a tanto che non sia in fatto attuato il nuovo ordinamento.

MANCINI. Sono lieto di avere provocato questa dichiarazione del ministro guardasigilli, la quale preverrà i temuti inconvenienti; e, poiché ne vien preso atto dalla Commissione e dalla Camera, ogni incertezza nei tribunali delle provincie napolitane e siciliane rimarrà dissipata.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di ritornare ai loro stalli, e li avverto di non allontanarsi, perchè siamo appena in numero, e se qualcuno si assenta, renderà impossibile la votazione.

CRISPI. Chiedo di parlare.

PATERNOSTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Suppongo che anche nell'articolo 1° di questo schema di legge si dovranno inserire le parole: *il Codice di procedura penale*, come nel precedente disegno di legge, prima delle parole: *l'organico giudiziario*.

CRISPI. È quello che io volevo avvertire.

PATERNOSTRO. Ho chiesto di parlare per una mozione d'ordine.

Sono d'avviso che la Camera non possa per ora occuparsi della discussione di questo disegno di legge.

Non invoco a sostegno di questa mia osservazione l'ora tarda. Altra serie di considerazioni avrei a sottoporre, ma ne esporrò una sola.

L'onorevole Raeli presentò un emendamento al primo articolo. Ora, quando dee discutersi una legge di molto interesse, una legge di provvedimenti speciali per una provincia, gli emendamenti debbono essere studiati; essi non debbono, non possono votarsi, come si suol dire, a passo di carica. L'ora è tarda; la Camera ha già tenuta una lunga discussione sulle disposizioni del disegno di legge relativo alle provincie napolitane, e quindi non è più in grado di prestare eguale e prolungata attenzione alla discussione a cui or si vorrebbe far luogo, la quale, per l'importanza dell'argomento a trattarsi e per gli emendamenti già proposti, sarà per essere, a quanto sembra, di non pronto scoglimento, salvo la si voglia precipitare.

Signori, mi sottometto al giudizio della Camera; tuttavia la prego di riflettere sull'inconveniente che presenta quest'abitudine di discutere e votare leggi di molta importanza con tale rapidità da non lasciar il debito agio agli oratori di svolgere le loro idee, di fare con ponderatezza le loro proposte.

Lo dirò chiaramente: un oratore che si rispetta non comincia per l'ordinario ad ora tarda un discorso. Bisogna dunque adottare un altro sistema, soprattutto riguardo agli emendamenti. Credo che gli emendamenti debbano presentarsi, stamparsi e distribuirsi due o tre ore prima alla Commissione, onde questa possa dare intorno ai medesimi il suo parere, non che a tutti gli altri componenti la Camera, perchè ognuno di noi possa dare il suo voto con piena conoscenza di causa. Ma invece si presentano all'improvviso gli emendamenti, la Commissione non sa che cosa rispondere; il ministro accetta o non accetta, secondo l'ispirazione del momento; i deputati, in parte coll'intendimento di accelerare, in parte perchè non prestano attenzione, giunti a quel punto della discussione, votano qualche volta quello che non vorrebbero votare.

Signori, io faccio la mozione che piaccia alla Camera di non discutere ora il progetto di legge per l'ordinamento giu-